



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Marzo 2021

Rapporto esplicativo concernente la revisione dell'ordinanza del DATEC sulla garanzia di origine e l'etichettatura dell'elettricità (OGOE, RS 730.010.1)

Indice

1.	Punti essenziali del progetto	1
2.	Ripercussioni finanziarie, sull'effettivo del personale e di altro genere per Confederazione, Cantoni e Comuni.....	1
3.	Ripercussioni sull'economia, l'ambiente e la società.....	1
4.	Rapporto con il diritto europeo	2
5.	Commento ai singoli articoli	2
6.	Commento agli allegati.....	3

1. Punti essenziali del progetto

Per effettuare la registrazione di un impianto di produzione di elettricità in riferimento alle garanzie di origine, i suoi dati devono essere certificati in conformità ai requisiti dell'ordinanza del DATEC del 1° novembre 2017 sulla garanzia di origine e l'etichettatura dell'elettricità (OGOE; RS 730.010.1). Con la presente revisione dell'OGOE, questo processo viene ulteriormente semplificato per gli impianti fotovoltaici.

Come regola generale, la certificazione è riservata ai cosiddetti auditor, ossia organismi di valutazione della conformità accreditati dal Servizio di accreditamento svizzero (SAS). Tuttavia, per gli impianti di produzione con una potenza nominale in corrente alternata non superiore a 30 kVA tale certificazione può da sempre essere effettuata dal gestore del punto di misurazione in questione, che solitamente coincide con il gestore di rete locale. Agli inizi di aprile 2019 tale deroga è stata ulteriormente ampliata, con l'introduzione della possibilità di eseguire la certificazione anche per gli organi di controllo titolari di un'autorizzazione di controllo di cui all'articolo 27 dell'ordinanza del 7 novembre 2001 sugli impianti a bassa tensione (OIBT; RS 734.27); nel gergo del settore si parla di «controllori di apparecchiature a bassa tensione». Il vantaggio della nuova norma è che tali controllori possono eseguire contemporaneamente sia l'attività di controllo OIBT sia la registrazione dell'impianto di produzione per le garanzie di origine.

La presente revisione introduce sia una limitazione sia un'ulteriore espansione del campo di applicazione della deroga in esame. Le esperienze finora maturate hanno dimostrato che la possibilità di certificazione da parte del gestore del punto di misurazione o di un controllore di apparecchiature a bassa tensione risulta interessante solo per il fotovoltaico; le altre tecnologie pertanto non sono più prese in considerazione. Il campo di applicazione viene ampliato con l'aumento del valore soglia determinante, risultato delle esperienze esclusivamente positive registrate finora. Mentre attualmente il valore determinante è dato da una potenza nominale in corrente alternata non superiore a 30 kVA, in futuro il gestore del punto di misurazione o un controllore di apparecchiature a bassa tensione autorizzato dovrebbe avere la possibilità di certificare tutti gli impianti fotovoltaici di potenza inferiore a 100 kW. Il passaggio dalla potenza allacciata (in corrente alternata) in kVA alla potenza dell'impianto (potenza di picco in corrente continua) in kW per la determinazione delle dimensioni dell'impianto è giustificato dal fatto che la disposizione si rivolge solo agli impianti fotovoltaici. La misurazione della potenza dei singoli impianti è disciplinata dall'articolo 13 capoverso 1 dell'ordinanza sull'energia del 1° novembre 2017 (OEn; RS 730.01); fa stato la potenza complessiva dei moduli. Il nuovo valore soglia coincide con il limite fissato nell'articolo 7 dell'ordinanza del 1° novembre 2017 sulla promozione dell'energia (OPEn; RS 730.03) per distinguere tra impianti fotovoltaici di piccole e grandi dimensioni.

2. Ripercussioni finanziarie, sull'effettivo del personale e di altro genere per Confederazione, Cantoni e Comuni

Le modifiche previste non producono ripercussioni né finanziarie, né sull'effettivo del personale né di altro genere per Confederazione, Cantoni e Comuni.

3. Ripercussioni sull'economia, l'ambiente e la società

Le modifiche proposte non hanno alcuna ripercussione sull'ambiente e la società. Esse semplificano il processo di certificazione dei dati degli impianti fotovoltaici di piccole dimensioni (potenza inferiore a 100 kW), riducendo gli ostacoli amministrativi alla registrazione di tali impianti nell'ambito delle

garanzie di origine. Inoltre, l'ampliamento della cerchia di persone autorizzate a eseguire la certificazione induce una lieve intensificazione della concorrenza.

4. Rapporto con il diritto europeo

Anche il diritto dell'UE prevede norme in materia di garanzie di origine ed etichettatura dell'elettricità¹, senza tuttavia disciplinare nello specifico la registrazione dei singoli impianti di produzione di elettricità. Di fatto non esistono norme riguardanti la certificazione dei dati degli impianti, e spetta quindi agli Stati membri dell'UE dare esecuzione a tali aspetti nei rispettivi ordinamenti giuridici nazionali.

5. Commento ai singoli articoli

Art. 2 cpv. 2–3

Il contenuto della norma nell'attuale capoverso 2 viene suddiviso in due capoversi distinti. La norma di base viene lasciata senza modifiche materiali nel *capoverso 2*. L'eccezione per cui, nel caso di impianti di produzione più piccoli, la certificazione può essere eseguita non solo dagli «auditor» ma anche dal gestore del punto di misurazione o da una persona autorizzata ad eseguire il controllo ai sensi dell'articolo 27 OIBT (i cosiddetti organi di controllo², spesso denominati anche «controllori di apparecchiature a bassa tensione»), viene spostata in un nuovo *capoverso 2^{bis}*. Le modifiche materiali sono due: in primo luogo, il campo di applicazione della deroga sarà d'ora in poi limitato al fotovoltaico, cosicché l'eccezione non riguarderà più le altre tecnologie; inoltre, il valore soglia viene aumentato rispetto al diritto vigente.

Inoltre, nel *capoverso 2^{bis} lettera b* viene disciplinato un elemento ormai consolidato nella prassi, e cioè l'obbligo di partecipare (una volta) a una formazione dell'organo di esecuzione (Pronovo SA) solo per i controllori di apparecchiature a bassa tensione che desiderano occuparsi della certificazione sulla base della loro autorizzazione di controllo di cui all'articolo 27 OIBT. Per il gestore del punto di misurazione (solitamente il gestore della rete locale) rimane l'unico requisito di essere giuridicamente distinto dal produttore, se desidera occuparsi della certificazione (cfr. cpv. 2^{bis} lett. a). Per dare esecuzione a questa nuova esigenza l'organo di esecuzione dovrà confermare la partecipazione alla formazione con un certificato. Non è tuttavia richiesto il superamento di un esame. Per quanto riguarda gli auditor competenti a eseguire la certificazione sulla base della norma di base di cui al capoverso 2, va osservato che la loro formazione fa parte del processo di accreditamento del SAS.

La modifica nel *capoverso 3* è puramente redazionale (soppressione di un rimando).

Art. 3 lett. a

Questa disposizione viene leggermente riformulata ai fini della coerenza terminologica. Il fatto che la potenza di un impianto fotovoltaico sia misurata in base alla potenza di punta normalizzata in corrente continua del generatore solare si evince già dall'articolo 13 capoverso 1 OEn e non è necessario riportarlo espressamente qui.

Art. 9a, rubrica

Poiché nella presente revisione viene inserita un'ulteriore disposizione transitoria, la rubrica di tale disposizione viene integrata con la data della corrispondente modifica.

¹ Cfr. in particolare l'art. 19 della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, versione della GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82.

² Tutte queste persone autorizzate ad eseguire il controllo sono elencate in un registro pubblico gestito dall'Ispettorato federale degli impianti a corrente forte (ESTI) e consultabile all'indirizzo www.esti.admin.ch > Documentazione > Elenchi delle autorizzazioni > Elenco delle autorizzazioni generali di installazione e di controllo.

Art. 9b Disposizione transitoria della modifica del ...

Poiché il finanziamento dei costi supplementari di cui all'articolo 73 capoverso 4 della legge federale sull'energia del 30 settembre 2016 (LEne; RS 730.0) sarà presto superato, tale norma, attualmente contenuta nell'articolo 2 capoverso 2, ha carattere transitorio e viene pertanto spostata qui (*cpv. 1*).

6. Commento agli allegati

Allegato 1

N. 1.1 e n. 2.5

Nel *numero 1.1* viene apportata una piccola modifica alle attuali esigenze in materia di etichettatura dell'elettricità, concernente i rifiuti urbani utilizzati per produrre elettricità negli impianti di incenerimento (IIRU). Tali rifiuti urbani consistono in una quota rinnovabile e una non rinnovabile. Attualmente, nell'etichettatura dell'elettricità la quota rinnovabile è inserita nella sottocategoria «biomassa», quindi insieme al biogas e alle altre tipologie di biomassa. Con la nuova disposizione i rifiuti urbani vengono classificati in una sottocategoria specifica («rifiuti urbani»), costituita da una quota rinnovabile e da una fossile.

Per certi versi tale modifica è la continuazione di uno degli aspetti toccati dalla revisione dell'OGOE entrata in vigore il 1° aprile 2019, allorché le «scorie da biomassa» venivano espressamente elencate come parte della biomassa. Con la presente revisione, la differenziazione dei rifiuti utilizzati per produrre energia viene ora espressa anche a livello di etichettatura dell'elettricità e diviene perciò visibile per tutti i consumatori. La modifica si applica per la prima volta nell'anno di fornitura 2022 (*art. 9b cpv. 2*). La distinzione risulta opportuna perché l'incenerimento della quota rinnovabile dei rifiuti urbani negli impianti di incenerimento è nettamente diverso dalle alternative disponibili per lo sfruttamento energetico della biomassa. In un'ottica di efficienza delle risorse la quantità di rifiuti urbani dovrebbe diminuire, o comunque il riciclaggio dovrebbe prevedere la maggior separazione possibile tra componenti rinnovabili e non rinnovabili.

Questa modifica viene rispecchiata anche negli esempi riportati nel *numero 2.5*.

N. 1.3

In questo numero viene aggiornato il rimando alla direttiva UE determinante.